



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **20 MAR. 2014** Protocollo N° **121685** Class: **A. 000. 07. 1 e Prat.** Fasc. Allegati N° **A. 000. 07. 1a**

Oggetto: Richiesta di chiarimenti su art. 5 comma 4) della Legge a 443/1985,

Alle CPA del Veneto


LORO SEDI

Con e-mail del 12/7/2013, la CPA di Venezia ha richiesto un parere in merito alla corretta applicabilità dell'art. 5 comma 4) della Legge a 443/1985, anche nei confronti del padre dell'imprenditore divenuto invalido.

L'articolo citato prevede che in caso di invalidità, morte, intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa, può conservare - su richiesta - l'iscrizione all'albo anche in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

La Commissione Regionale per l'Artigianato ritiene che l'articolo 5, comma 4, della L. 443/1985, trattandosi di una disposizione contenuta nella speciale disciplina dell'artigianato non è suscettibile di interpretazione analogica estensiva pertanto è applicabile solo ai soggetti espressamente indicati.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Galtarossa


Referenti istruttoria:
dott. Luca Polesello (tel 041_2795879)
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A.
D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)
Dirigente Servizio Affari generali
LP/C:documenti/cra2014/pareri14v1.14Affisamento

Commissione Regionale per l'Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 0412795833 - Fax 0412795885
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it